Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 17 febbraio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1406.**

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317;

Viste le leggi 28 dicembre 1957, n. 1306, 24 giugno 1958, n. 637, 14 gennaio 1959, n. 5, 2 giugno 1961, n. 454, 14 gennaio 1963, n. 22, 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132, con le quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla predetta legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III;

Visto l'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Considerato che occorre adeguare le norme di cui al regolamento di esecuzione della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 alle nuove disposizioni recate dalle leggi su menzionate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 12 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti da ripartire.

Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e dovranno inoltre essere indicate:

a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;

b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonchè delle spese contrattuali, di istruttoria tecnica e legale e di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature, tenendo presente che le spese di bollo delle cambiali agrarie sono a carico della ditta prestataria.

Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentito il comitato di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato composto:

a) dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che lo presiede o da un Sottosegretario di Stato da lui designato;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) da un funzionario della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito;

g) da due esperti.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa designazione delle amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del comitato in caso di loro assenza o impedimento, nonchè alla nomina del funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che dovrà svolgere il servizio di segreteria.

Il Comitato è sentito:

sulla designazione degli istituti che — espletata la istruttoria di cui al precedente art. 1 — siano da preferire per la concessione delle anticipazioni;

sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli istituti medesimi;

sugli acquisti da finanziare, sui tipi di macchine ed attrezzature e sull'ammontare massimo dei prestiti;

sui ricorsi avverso i pareri o i nulla osta emessi dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestito.

Inoltre può essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », nonchè sulla vigilanza nello impiego delle anticipazioni concesse e sul coordinamento dell'azione degli istituti.

Art. 3.

Le domande di prestito debbono essere dirette allo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni statali.

Per le domande con una spesa preventivata superiore al limite di lire 20 milioni previsto dal secondo comma dell'art. 40 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, lo ispettorato trasmetterà entro quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'istituto di credito il proprio parere sulla concessione del finanziamento.

Per le domande con una spesa preventivata non superiore al limite suindicato, l'ispettorato provinciale della agricoltura trasmetterà direttamente all'istituto il proprio nulla osta, nello stesso periodo di tempo.

Art. 4.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni od altra garanzia ritenuta idonea.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere, dovrà pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo dell'azienda interessata.

Dal parere o dal nulla osta ispettoriale dovrà comunque risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature oggetto del prestito agevolato.

Art. 5.

L'esame delle domande per la concessione dei prestiti verrà espletato dagli istituti prima della fine di ogni mese.

Saranno accolte con priorità, anche fino alla concorrenza dell'intera somma concessa in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati in cooperativa o in altra forma.

Successivamente saranno da prendersi in esame le domande prodotte da piccole, medie e grandi aziende, singole od associate, nonchè da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria.

Formeranno infine oggetto di esame le domande di imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

Alle adunanze dei consigli di amministrazione, dei comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti in difformità dei pareri o dei nulla osta ispettoriali, partecipa, con voto deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 7.

I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dalla legge 28 dicembre 1957, n. 1306.

Agli effetti dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, nonchè dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 sono compresi nella denominazione « macchine agricole » tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Sono altresì assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio delle aziende agricole o floricole, nonchè, nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.

Art. 8.

Nella concessione dei prestiti, oltre alle prescrizioni contenute nella convenzione di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, debbono in ogni caso essere osservate le seguenti norme:

a) le ditte prestatarie dovranno dimostrare che la somma richiesta non ecceda il 75 per cento del prezzo di vendita delle macchine e connesse attrezzature. Detta percentuale è elevabile fino al 90 per cento del prezzo richiesto per i coltivatori diretti (singoli od associati).

b) le ditte richiedenti dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine acquistate per tutta la durata del prestito sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera *b*) i versamenti al « fondo » da parte degli istituti saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima della scadenza.

Art. 9.

Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero del tesoro ed ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura gli elenchi delle operazioni perfezionate su nulla osta dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le operazioni con una spesa preventivata superiore a lire venti milioni o degli ispettorati medesimi per le operazioni con una spesa preventivata non superiore al predetto limite.

Nel caso in cui il costo delle macchine e delle attrezzature risultante dall'attestazione di avvenuto acquisto, da rilasciarsi a cura dell'istituto mutuante, sia inferiore rispetto alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito, il finanziamento stesso verrà proporzionalmente ridotto e riportato ad un ammontare non superiore al 75 per cento o al 90 per cento della spesa accertata nei casi rispettivamente previsti al precedente art. 8, lettera *a*).

Art. 10.

I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vistati dalla ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.

Art. 11.

Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato aperto presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che sull'importo dell'anticipazione accordata per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, venga corrisposta, agli istituti, con le modalità stabilite negli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate ai termini dell'art. 7 della legge 25 luglio 1952, numero 949, una somma non superiore al 20 per cento della anticipazione medesima per la sollecita erogazione dei prestiti, in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi su richiesta degli istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate singolarmente specificate negli elenchi di cui al precedente art. 9.

Gli elenchi saranno muniti della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.

Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i rendiconti delle somme loro corrisposte ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Le somme accreditate e non utilizzate dagli istituti entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno fruttifere di interessi nella misura legale.

Art. 12.

L'ammortamento dei prestiti avrà luogo in un periodo non superiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data di somministrazione del prestito. Le operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. Per il periodo di preammortamento, che non potrà superare i sei mesi, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere per le operazioni poste in essere posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 l'interesse semplice posticipato in ragione del 2 per cento.

Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:

$$a = \frac{i}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}$$

dove *a* è l'annualità posticipata, *i* è l'interesse annuo di una lira (0,02), *n* è il numero degli anni;

$$s = a \frac{\sqrt[K]{(1+i) - 1}}{i}$$

dove *s* è la semestralità posticipata, *a* l'annualità, *i* l'interesse annuale e K = 2.

Per modo che le annualità o semestralità a carico dei beneficiari saranno rispettivamente lire 21,215839 e lire 10,555404 per ogni cento lire di capitale mutuato.

Art. 13.

Per le operazioni di prestito verrà tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:

a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;

b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte;

c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;

d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;

e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;

f) i compensi trattenuti dagli istituti.

Le annualità di ammortamento dovute dai beneficiari — dedotti i compensi spettanti agli istituti — dovranno essere versate, a cura degli istituti stessi, al conto corrente fruttifero intestato al « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno essere versate al fondo le somme dovute dai beneficiari per interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti.

Dopo il 31 dicembre 1980 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.

Alla fine di ciascun semestre gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Nel caso che la ditta prestataria intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati.

Se il prestatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione posta in essere posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioè il valore attuale al 2 per cento delle singole annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere.

Gli istituti verseranno entro quindici giorni al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualità del compenso loro spettante stabilito per convenzione.

Per le estinzioni di operazioni ad ammortamento semestrale verificatesi dopo il pagamento della 1^a, 3^a, 5^a, 7^a e 9^a rata semestrale il compenso di cui al precedente comma è pari alla metà di quello annuale.

Dopo il 31 dicembre 1980 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del tesoro.

Art. 15.

Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati.

Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni accordate per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati e la regolarità delle relative operazioni.

A questo scopo gli istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione — nella domanda di prestito — di apposita dichiarazione da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine e delle attrezzature acquistate.

Gli istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.

Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse, è in facoltà dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, di stornare — previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa — le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, restano in vigore per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le domande di prestiti e mutui per impianti irrigui ed edifici rurali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge su citata e definite con la stipula del contratto successivamente alla data medesima, si applicano i criteri preferenziali di cui al precedente art. 5, e il minor tasso di interesse del 2 per cento stabilito dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. In conseguenza le annualità e le semestralità di ammortamento delle operazioni a carico delle ditte beneficiarie ammontano per ogni cento lire di capitale mutuato rispettivamente a lire 13,650980 e lire 6,791700 per i mutui con durata di anni otto destinati alla esecuzione di impianti irrigui ed a lire 6,115672 e lire 3,042698 per i mutui con durata di anni venti destinati alla costruzione di edifici rurali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1407**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 8 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in contrada Pieve al Toppo del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1408**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, nel comune di Santadi (Cagliari).

N. 1408. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 26 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, in località Murdeu del comune di Santadi (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1409**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Filippo Neri, nel comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 13 gennaio 1967, integrato con dichiarazione del 15 successivo, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Filippo Neri, in contrada San Filippo sul Cesano del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1410**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, nel comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), con quella di Maria SS. del Carmelo, nel comune di Scilla (Reggio Calabria).

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° novembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), con quella di Maria SS. del Carmelo, in frazione Solano Superiore del comune di Scilla (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1967.

Nomina della commissione di studio per il riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 2 agosto 1967, con il quale è stata istituita una commissione di studio con il compito di formulare idonee, concrete proposte ai fini della emanazione degli opportuni provvedimenti per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo presenti gli indirizzi indicati dalla commissione senatoriale d'inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali e delle amministrazioni interessate;

Ritenuto di procedere alla nomina della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di studio di cui al decreto richiamato in premessa è così costituita:

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

Greco dott. Mario, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Purpura dott. Rosario e Roselli dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Mario, capo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino e Petrolati dott. Ennio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Fanelli dott. Gaetano, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Masini dott. Carlo Alberto, direttore generale dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ceci prof. Aldo, Coppini prof. Alberto, Prosperetti prof. Ubaldo e Simi prof. Valente, docenti universitari esperti in materia di assicurazioni sociali e di gestione delle forme assicurative;

Batoni Giampiero, Bertona Bruno, Catti avv. Alessandro, Ciabattini avv. Raffaele, Morante dott.ssa Maria e Salvati dott. Ubaldo, in rappresentanza dei lavoratori;

Bellacci avv. Riccardo, Montedoro dott. Giovanni, Vannutelli prof. Cesare e Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dai sotto indicati funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Tenaglia dott.ssa Anna Rachele e Spadoni Aldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 31

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Modalità di liquidazione e pagamento degli indennizzi dovuti ai detentori di scorte di olio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1153 del 23 novembre 1966 con cui viene stabilita la misura dell'indennizzo dovuto ai detentori di scorte di olio di cui agli articoli 10 e 14 del decreto-legge sopra citato;

Considerato che, in base all'ultimo comma dell'art. 11 del predetto decreto-legge, il pagamento dell'indennizzo di cui sopra sarà effettuato con le modalità da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi previsti dagli articoli 10 e 14, terzo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, provvedono gli ispettorati provinciali dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale sono state accertate le giacenze di prodotto denunciato ai sensi degli stessi articoli.

Art. 2.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione procede alla liquidazione ed al pagamento dell'indennizzo, previo parere della commissione di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912: *a*) nei casi di cui all'art. 10 del suddetto decreto-legge sulla base della copia della denuncia che l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente ha trasmesso, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del suddetto decreto-legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il proprio visto, e con l'indicazione della quantità di olio d'oliva o di olio di semi ammissibile alla concessione dell'indennizzo stesso; *b*) nei casi di cui all'art. 14, terzo comma, del già citato decreto-legge, subordinatamente all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di copia dei documenti comprovanti l'adempimento degli obblighi stabiliti all'art. 47 del decreto medesimo.

Nelle province nelle quali la commissione predetta non fosse stata costituita, il parere di cui al precedente comma sarà espresso dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il pagamento è disposto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione con ordinativi emessi sulla tesoreria provinciale dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) metterà a disposizione con ordini di accreditamento.

Art. 4.

I rendiconti degli ordini di accreditamento di cui all'articolo precedente saranno resi, con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione e saranno soggetti al controllo successivo spettante alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1968
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 159

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Orosei (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gran parte del territorio del comune di Orosei (Nuoro);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Orosei;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè presenta dei quadri naturali di notevole bellezza e complessi di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Esso comprende infatti una zona costiera resa particolarmente interessante per le anfrattuosità scogliose e per le spiagge sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza, con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo; il variare dell'orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine concorrono a rendere la zona particolarmente bella. Il territorio stesso inoltre, comprende nuclei abitati formati nel volgere del tempo con architettura spontanea, ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità, per cui formano dei caratteristici complessi nei quali la bellezza della natura si fonde mirabilmente con l'opera dell'uomo;

Decreta:

La zona sottodescritta, sita nel territorio del comune di Orosei (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa segna la delimitazione comunale fra il comune di Posada e quello di Orosei, fino al km. 38 della strada statale n. 129 (Nuoro-Orosei). Di qui segue la congiungente che passa per punta Sarteddata (quota 182) fino ad incontrarsi con il limite comunale di Orosei (quota 55) che lo segue fino al mare. E' compresa ogni isola e scoglio affiorante. Dal presente vincolo si intende escluso, su richiesta del Ministero della marina mercantile, il tratto di costa compresa tra lo sbocco a mare del corso d'acqua detto « Foche Pischinà » ed un punto a mille metri a sud-ovest della casa doganale in località « Sporeddai », che in futuro sarà utilizzato per la costruzione di un porto o approdo per la zona industriale che potrebbe sorgere nella piana di Orosei.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Orosei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

L'anno 1964 il giorno 30 del mese di luglio in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Conferma e motivazione del verbale dell'11 aprile 1962 relativo al comune di Orosei.

(*Omissis*).

« Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiagge sabbiose ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle rocce, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, pur tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della Commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volger del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, cui fa riferimento il terzo comma dell'articolo suddetto ».

Pertanto la commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa Carrara, approvato con regio decreto 1° febbraio 1900; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 11 febbraio 1909; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, n. 5277 e lo schema del terzo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 176;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Massa Carrara;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Massa Carrara;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione negli albi pretori dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
358	Canale di Amola	Fiume Magra	Aulla	Tutto il corso
359	Canale di Prara	Id.	Id.	Id.
360	Canale del Rio	Torrente Arcinasso	Id.	Id.
361	Canale di Fossola	Torrente Carrione	Carrara	Id.
362	Canale di Ficola	Id.	Id.	Id.
363	Sorgente Pero	Id.	Id.	—
364	Sorgente Ficola	Canale Ficola	Id.	—
365	Sorgente Fontana del Pidocchio	Torrente Torano	Id.	—
366	Sorgente Bollerino	Torrente Gragnana	Id.	—
367	Sorgente Canale 2°	Id.	Id.	—
368	Sorgente Giromini	Id.	Id.	—
369	Sorgente Galleria di Ugliancaldo	Torrente Catenella	Casola	—
370	Canale Tarasco	Fiume Magra	Filattiera	Tutto il corso
371	Sorgente Serra	Torrente Bottaccio	Fivizzano	—
372	Sorgente Agnino	Id.	Id.	—
373	Sorgente Corcovolo	Torrente Mommio	Id.	—
374	Sorgente Fontanoni	Id.	Id.	—
375	Sorgente Fonte di Monzone	Torrente Lucido	Id.	—
376	Sorgente Grotta di Equi	Id.	Id.	—
377	Canale Padule	Torrente Rosaro	Id.	Tutto il corso
378	Canale Bottaccio e Fossola	Canale delle Vignacce	Id.	Id.
379	Canale delle Vignacce	Torrente Arcinasso	Id.	Id.
380	Torrente Canalone	Torrente Rosaro	Id.	Id.
381	Canale Gronda	Torrente Mommio	Id.	Id.
382	Torrente Lupazo	Torrente Lucido	Fosdinovo	Id.
383	Canale Agneda	Canale Piaggi	Mulazzo	Id.
384	Canale Piaggi	Torrente Canossilla	Id.	Id.
385	Sorgente Lamarotti	Fiume Magra	Pontremoli	—
386	Rio dei Bavosi	Torrente Arzola	Id.	Tutto il corso
387	Torrente Scodellino	Id.	Id.	Id.
388	Torrente Arzola	Torrente Tarodina	Id.	Id. (Fino al confine con la provincia di Parma)
389	Sorgente Careola	Torrente Teglia	Id.	—
390	Sorgente Campo di Sopra	Torrente Cisolagna	Tresana	—
391	Sorgente Vasca-Felegara-Pietrini	Torrente Monia	Villafranca	—

(1202)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1968:

Pirozzi Raffaele, notaio residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

Diliegro Michele, notaio residente nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli.

Orefice Guido, notaio residente nel comune di Cercola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Posteraro Gabriele, notaio residente nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

(1393)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Moglia

Con decreto in data 31 gennaio 1968, n. 224, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 2734 descritta in catasto comune di Moglia, foglio n. 28, mappali 116, 117, 101, 102, 120, 121, 118, 119, 223.

(1249)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Riapertura dei termini per la presentazione delle offerte di vendita all'A.I.M.A. di formaggio parmigiano-reggiano

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in attuazione del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1027, con deliberazione del 27 dicembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 1968, ha disposto l'acquisto presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli di formaggio grana parmigiano-reggiano da loro prodotto dal 1° aprile all'11 novembre 1967 e contrassegnato dal marchio del consorzio del formaggio parmigiano-reggiano.

Con successivo decreto legge 31 gennaio 1968, n. 18, è stato elevato il quantitativo massimo di formaggio grana (grana padano e formaggio parmigiano-reggiano) che l'A.I.M.A. può acquistare ai sensi del predetto decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.

Le domande di vendita di parmigiano-reggiano avanzate dagli offerenti ai sensi del ricordato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, sono tuttora in corso di istruttoria e, pertanto, le offerte di vendita già pervenute all'azienda saranno ritenute valide anche ai fini degli acquisti previsti dai citati decreti-legge.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., considerato che il quantitativo massimo da acquistare di formaggio grana è stato elevato a q.li 200.000, è venuto nella determinazione di riaprire il termine della presentazione delle offerte di vendita del formaggio parmigiano-reggiano che dovranno essere dirette al presidente dell'A.I.M.A. - via Palestro, 81 - Roma - alle condizioni e modalità tutte fissate con la surrichiamata delibera del 27 dicembre 1967 e pervenire all'azienda entro il giorno 24 del mese di febbraio 1968.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il presidente: RESTIVO

(1577)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1968, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 235, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Vaccaro Vincenzo avverso il decreto ministeriale 27 marzo 1965, concernente il mancato conferimento della nomina a supplente di educazione musicale nella scuola media di Marsiconuovo e di Brianza (Potenza) nell'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1968, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 233, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Cipriotti Saverio avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato di Cosenza, che ha accolto un ricorso gerarchico della dottoressa Tassone Maria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1968, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 234, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Maddes Balducci Maria avverso la decisione n. 1110, emessa il 21 luglio 1965 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato agli studi di Teramo, in merito ad un ricorso gerarchico dalla stessa proposto contro la mancata inclusione nella graduatoria provinciale degli insegnanti non abilitati di educazione musicale e canto corale.

(1452)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Case per impiegati statali - SECIS », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1968 si rettifica il precedente provvedimento disposto al n. ord. 117 del decreto 13 agosto 1957 che deve leggersi: Società cooperativa edilizia « Case per gli impiegati statali - SECIS », con sede in Milano, costituita per rogito Pedalino in data 17 luglio 1948, anzichè: Società cooperativa edilizia Case per impiegati statali », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 luglio 1948 per notaio dott. Pedalino.

(1282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 349.0000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1968, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 587.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 739.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1461)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.037.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 682 della *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1968.

(1463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 16 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,87	624,96	624,94	624,85	—	624,94	624,94	624,91	624,90
$ Can.	574,50	574,50	574,25	574,55	573,90	—	574,60	574,55	574,50	574,60
Fr. Sv.	143,70	143,71	143,69	143,715	143,75	—	143,705	143,715	143,70	143,73
Kr. D.	83,83	83,83	83,85	83,85	83,80	—	83,82	83,85	83,83	83,82
Kr. N.	87,49	87,50	87,55	87,53	87,45	—	87,52	87,53	87,49	87,49
Kr. Sv.	121,04	121,05	121 —	121 —	121 —	—	121,01	121 —	121,04	121,02
Fol.	173,23	173,19	173,17	173,205	173,15	—	173,20	173,205	173,23	173,21
Fr. B.	12,99	12,59	12,5950	12,5920	12,585	—	12,5925	12,5920	12,59	12,585
Franco francese	126,94	126,94	126,95	126,965	126,95	—	126,98	126,965	126,94	126,93
Lst.	1506,50	1506,40	1506,10	1506,30	1506 —	—	1506,30	1506,90	1506,50	1506,35
Dm. occ.	156,11	156,17	156,19	156,185	156,15	—	156,195	156,185	156,11	156,18
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,15	24,1650	24,12	—	24,165	24,1650	24,15	24,15
Escudo Port.	21,86	21,85	21,85	21,86	21,80	—	21,84	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,96125	8,95	—	8,9645	8,96125	8,96	8,96

Media dei titoli del 16 gennaio 1968

Rendita 5% 1935	105,375
Redimibile 3,50% 1934	100,625
Id. 3,50% (Ricostruzione)	82,975
Id. 5% (Ricostruzione)	99,50
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5% (Città di Trieste)	96,325
Id. 5% (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,625
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	98,925
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1968

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	574,575
1 Franco svizzero	143,71
1 Corona danese	83,835
1 Corona norvegese	87,525
1 Corona svedese	121,005
1 Fiorino olandese	173,202
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	126,972
1 Lira sterlina	1506,30
1 Marco germanico	156,19
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,963

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a settanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a settanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dell'Istituto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

iscrizione all'albo professionale.

B) Età non superiore a 45 anni, salve le elevazioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, a favore di particolari categorie di cittadini, ivi compresi le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio.

I medici di ruolo e fuori ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª) - Viale della Agricoltura - 00100-Roma (E.U.R.), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 45° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite stesso;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame) scientifici (quali ad esempio i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.) ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame saranno costituite da:

a) una prova scritta, consistente nello svolgimento, mediante sintetici e riassuntivi elaborati, di 3 brevi temi, concernenti tre argomenti rispettivamente di patologia o clinica medica, di patologia o clinica chirurgica e di medicina legale assicurativa;

b) una prova pratica con relazione scritta concernente:

esame clinico di un soggetto, integrato da eventuali ricerche collaterali, con redazione dell'apposito modulo SS.4 in uso per la assicurazione obbligatoria per l'invalidità; nel modulo stesso dovrà essere precisato il giudizio medico-legale ed aggiunta — nelle pagine che all'uopo verranno indicate — una breve sintesi del caso esaminato, dal punto di vista etiopatogenetico, clinico-semeiologico e terapeutico;

c) una prova orale:

su argomenti di semeiotica, di patologia medica e chirurgica e sulle più fondamentali nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro, di legislazione sanitaria italiana in campo sociale e previdenziale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il giorno, l'ora ed il luogo in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata, e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i venti punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidtà o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) *e* 13) *dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;*

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art 55 della legge 10 agosto 1950, n. 643;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale circostanza nonchè il rapporto di parentela con il congiunto deceduto;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dal competente Istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 45° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio sopraindicato i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina, a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il documento di cui alla lettera c) *dovrà essere di data non anteriore a quella della comunicazione di richiesta dei documenti personali; i documenti di cui alle lettere* e), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo sanitario e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità, integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto e dall'indennità integrativa speciale (attualmente di lire 7.800 lorde), nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

L'esercizio dell'attività professionale extra-ufficio potrà essere consentita a condizione che:

non vada a detrimento degli obblighi di servizio e delle attribuzioni di ciascun sanitario;

non contrasti con le finalità e con l'interesse dell'Istituto;

non si concreti in incarichi a carattere continuativo presso altre amministrazioni pubbliche o private;

non riguardi, comunque, assicurati che abbiano in corso pratiche di prestazioni con l'Istituto.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 - ROMA

l . sottoscritt. . . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a . . . . il . . . . (2) . . . .
domanda di essere ammess. a partecipare al concorso per esami e per titoli a settanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo dell'Università)

e) di essere abilit . . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (6).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite di età.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(617)

Concorso pubblico per esami a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. *Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dell'Istituto.*

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria). Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso Istituti ovvero Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello suindicato.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* ed al n. 2) della lettera *d)*, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b)*, *c)* e *d)* si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso lo Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 *del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del Comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prova d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 *— comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati. Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al V. M.: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli

aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) *e* 13), *dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;*

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza, nonchè il rapporto di parentela con il congiunto deceduto;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dal competente Istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali devono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, nel termine perentorio suddetto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 95.000 per tredici mensilità, integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto e dall'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di lire 10.000), nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

Da redigere su carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR). — 00100 ROMA

. l . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . . .
il . . . . (2) . . . . *domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso per esami a ventisei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo ragioneria).*

A tal fine . l. sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . ;
(indirizzo dell'istituto o scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .

g) di essere residente nel comune di . . . .
(provincia di . . . .) (6).

. l. sottoscritt. . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, . l . sottoscritt. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt. dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo: . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

Concorso pubblico, per esami, a ventisei posti di ragioniere di terza classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:
1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato e amministrativo;
3) legislazione sociale.

Computisteria e ragioneria generale ed applicata

Computisteria:

Concetti di rapporto e proporzione. Grandezze proporzionali e regola del tre semplice. Calcoli percentuali. Riparti semplici diretti ed inversi.

Interesse: sua determinazione e principali procedimenti in uso. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: specie. Modi di quotazione e principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: concetto, forma; classificazione. Principali metodi in uso per la tenuta dei conti correnti ad interesse.

Cenni sui principali titoli di credito, in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario, assegno di conto corrente postale.

Ragioneria generale:

Azienda e sue classificazioni.

Amministrazione e organizzazione dell'azienda.

Patrimonio e suoi componenti. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Inventari.

Gestione dell'azienda nei suoi vari aspetti; variazioni patrimoniali; costi e ricavi.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione: preventivi economici e finanziari in sede di impianto e di funzionamento.

Rilevazione dei fatti amministrativi.

Scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.

Conto: oggetto e forma. Sistemi dei conti.

Partita doppia e sue applicazioni ai vari sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verifica e situazioni contabili.

Scritture di assestamento e di epilogo. Chiusura dei conti.

Giornale-mastro.

Bilancio di esercizio.

Aziende di erogazione: tipi principali; patrimonio; inventario e gestione. Fasi delle entrate e delle uscite. Bilanci di previsione. Scritture elementari. Rendiconto.

Ragioneria applicata entro i programmi ministeriali per gli Istituti tecnici commerciali limitatamente ai seguenti argomenti:

1) *ragioneria applicata alle aziende di produzione*:
società commerciali. Aziende divise. Imprese mercantili esercenti il commercio per conto proprio. Imprese industriali. Imprese bancarie. Imprese assicuratrici.

2) *ragioneria applicata alle aziende di erogazione*:
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Comuni e Provincie. Azienda statale.

Elementi di diritto privato

Nozione e fondamento del diritto.

Diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni.

Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione, elementi essenziali, classificazioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullita ed annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Prescrizione e decadenza.

Diritto delle persone:

le persone fisiche; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci;

le persone giuridiche, elementi costitutivi; capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni e loro distinzione. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazione, modi di acquisto, tutela.

La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento. Usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie. Fonti delle obbligazioni. La prestàzione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione; mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto: nozione, elementi, effetti. Specie.

Cenni su alcuni contratti tipici (compravendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali.

Le obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

I titoli di credito: la cambiale.

L'impresa: nozione e specie. Nozione di azienda.

Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

Elementi di diritto amministrativo

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri, fonti.

L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo.

Efficacia dell'atto amministrativo. Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione. La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi.

La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici. Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

Legislazione sociale

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti.

Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza. Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica.

Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali:

l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e superstiti;

l'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione;

l'assicurazione contro la tubercolosi;

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

l'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le casse e i fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

(618)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Si rende noto che su « Notizie dell'ENPI » n. 1 del mese di gennaio 1968 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 14 ottobre 1966.

(1453)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Si rende noto che su « Notizie dell'ENPI » n. 1 del mese di gennaio 1968 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 13 ottobre 1966.

(1454)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 38, del 31 gennaio 1968, al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 260, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1965.

(1387)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore, per le specializzazioni in zootecnia e miglioramento genetico vegetale.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso a due posti di sperimentatore, per le specializzazioni in zootecnia e miglioramento genetico vegetale, nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, indetto col decreto ministeriale 16 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1966.

(1536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 48 del 30 novembre 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(1259)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Lucca.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 48 del 30 novembre 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditore agli studi di Lucca, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(1260)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 48 del 30 novembre 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(1261)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 48 del 30 novembre 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(1262)

Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso per esami e per titoli a cinque posti di distributore aggiunto in prova e a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte e la prova pratica del concorso per esami e per titoli a cinque posti di distributore aggiunto in prova e a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1968, alle ore 8.

(1552)

Prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

La prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a nove posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, avrà luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 1° giugno 1968, alle ore 8.

(1554)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 divembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Scilla-S. Roberto, Oppido M., Stignano e Caulonia;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Floccari Santa: Scilla-S. Roberto frazione Melia;
2) Suraci Giovanna: Stignano Centro;
3) Murdocco M. Teresa: Caulonia frazione S. Nicola;
4) Franconeri Ada: Oppido M. frazione Piminoro.

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Uffiviale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sara pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 29 gennaio 1968

(1211) *Il medico provinciale*: LANIA

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1968, n. 3.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1968, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 37.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'esercizio finanziario 1968, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1968 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti della entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 7.

Art 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri

decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 824, 825, 826 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 827 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 77 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 e 813 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo 78 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e al turismo, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 469 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 79 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Art. 19.

Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1968 e successivi, limiti di impegno di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposti dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme richiamate nei precedenti articoli.

Art. 20.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli riguardanti stipendi, paghe ed altri assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'esercizio finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale, in base all'art. 10 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 21.

I residui risultati al 1° gennaio 1968 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1968, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 22.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, le spese fisse relative a stipendi, fitti passivi, contributi in annualità, canoni ed altre d'importo e scadenza determinate, sono disposte in base a ruoli firmati dal Presidente della Giunta regionale o dagli Assessori competenti per materia, vidimati dal direttore della Ragioneria generale della Regione e trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla delegazione della Corte dei conti.

Per la variazioni dei ruoli si applica la medesima disciplina stabilita al precedente comma.

Le competenze che in materia sono esercitate, nell'Amministrazione dello Stato, dalle Direzioni provinciali del tesoro, si intendono attribuite all'Assessorato delle finanze - Ragioneria generale della Regione.

Gli ordini di pagamento tratti sui ruoil di spesa fissa, sono firmati dall'Assessore alle finanze e vistati dal direttore della Ragioneria generale, che li trasmette al tesoriere regionale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge e nel regolamento per la contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 23.

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, si fa rinvio alle norme contenute nella legge e nel regolamento per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, per ciò che concerne l'autorizzazione ad aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 24.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1968, annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 535 milioni il contributo da versare all'Azienda ai sensi dell'art. 12, lettera *g*), della citata legge regionale istitutiva dell'Azienda medesima.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle inscritte nell'elenco *a*) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).

Il presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 58) e la loro inscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Il presidente dell'Azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa.

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 gennaio 1968

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del bilan

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	34.800.000.000	
Totale del titolo I	34.800.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra-tributarie	2.080.000.000	
Totale dei titoli I e II	36.880.000.000	36.880.000.000
Spese correnti	12.681.500.000	
Differenza	24.198.500.000	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		120.000.000
Totale dei titoli I, II e III		37.000.000.000
Accensione di prestiti		—
Totale complessivo delle entrate		37.000.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Ufficio Presidenza Consiglio regionale	506.500.000
Presidenza Giunta regionale	2.287.800.000
Finanze	662.000.000
Enti locali	300.000.000
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	—
Totale del titolo I	3.756.300.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Presidenza Giunta regionale	—
Finanze	—
Enti locali	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	—
Totale del titolo II	—
Totale dei titoli I e II	**3.756.300.000**

cio per l'esercizio finanziario 1968

SPESE						
PER SEZIONI					PER TOTALI	
Istruzione, cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	506.500.000	
71.000.000	—	852.000.000	1.662.000.000	—	4.872.800.000	
15.000.000	—	34.000.000	300.200.000	1.800.000.000	2.811.200.000	
—	—	—	—	—	300.000.000	
—	—	—	584.000.000	—	584.000.000	
—	—	452.000.000	—	—	452.000.000	
—	—	—	102.000.000	—	102.000.000	
1.397.000.000	—	390.000.000	—	—	1.787.000.000	
—	—	—	42.000.000	—	42.000.000	
—	—	947.000.000	—	—	947.000.000	
—	—	—	277.000.000	—	277.000.000	
1.483.000.000	—	2.675.000.000	2.967.200.000	1.800.000.000	12.681.500.000	12.681.500.000
—	150.000.000	425.000.000	200.000.000	—	775.000.000	
—	—	—	150.000.000	2.080.000.000	2.230.000.000	
—	—	175.000.000	—	—	175.000.000	
—	—	—	7.466.000.000	—	7.466.000.000	
—	—	1.315.000.000	—	—	1.315.000.000	
—	—	—	5.400.000.000	—	5.400.000.000	
500.000.000	—	—	—	—	500.000.000	
700.000.000	640.000.000	980.000.000	1.260.000.000	—	3.580.000.000	
—	—	450.000.000	—	—	450.000.000	
—	—	—	2.427.500.000	—	2.427.500.000	
1.200.000.000	790.000.000	3.345.000.000	16.903.500.000	2.080.000.000	24.318.500.000	24.318.500.000
2.683.000.000	790.000.000	6.020.000.000	19.870.700.000	3.880.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000

Rimborso di prestiti	—
Totale complessivo delle spese	37.000.000.000
Totale complessivo delle entrate	37.000.000.000
Pareggio . . .	—

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1968, n. 4.

Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1968

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Registro regionale delle cooperative

Art. 1.

E' istituito il Registro regionale delle Cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

Le funzioni di conservatore del registro regionale delle Cooperative sono svolte da un funzionario direttivo dell'Assessorato medesimo, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, alla assistenza sociale ed all'artigianato.

Sono iscritte nel registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) consumo;
b) produzione e lavoro;
c) agricoltura;
d) edilizia;
e) trasporto;
f) pesca;
g) miste.

L'iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.

La mancanza di iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 2.

Per ottenere l'iscrizione nel registro regionale delle Cooperative, gli enti cooperativi devono presentare, entro tre mesi dalla loro costituzione, domanda all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, allegando i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della Cancelleria dell'adempimento delle formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;

b) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti, stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l'appartenenza alla cooperativa;

c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e del direttore in carica, con l'indicazione dell'amministratore il quale abbia la rappresentanza dell'ente e la firma sociale;

d) eventuale regolamento interno.

Il documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere inviati in duplice copia, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci.

L'Ufficio, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 11, richiede al conservatore la iscrizione dell'ente nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 3.

Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate d'ufficio, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Per le annotazioni nello Schedario generale della Cooperazione e la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle Società per azioni (B.U.S.A.), l'Ufficio dà periodicamente notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni.

Art. 4.

L'iscrizione degli enti cooperativi è effettuata nel Registro regionale per ordine progressivo. L'iscrizione dovrà indicare:

— la sede legale;
— gli estremi del rogito notarile di costituzione;
— gli estremi dei provvedimenti di omologazione e trascrizione;
— la categoria di appartenenza;
— la durata della società;
— il numero dei soci ed il taglio delle azioni sociali;
— i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1967, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;
— i dati relativi alla pubblicazione nel B.U.S.A.;
— le eventuali modifiche statutarie;
— l'Associazione di rappresentanza cui l'ente aderisce;
— gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
— ogni altra utile annotazione.

Qualora l'ente cooperativo esplichi più di una delle attività contemplate nel precedente articolo 1, comma primo, sarà annotata l'attività prevalente.

Ciascun foglio del registro deve essere numerato e vidimato dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Il Conservatore è responsabile della tenuta del Registro regionale e dovrà convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge; rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione. Non sono ammesse cancellazioni od abrasioni.

In caso di assenza od impedimento egli è sostituito da un funzionario direttivo dell'Assessorato, nominato in conformità all'articolo 1, secondo comma.

Art. 5.

Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato:

a) le modificazioni relative allo statuto ed alle cariche sociali con le modalità indicate nel precedente articolo 2, lettera *a*);

b) la messa in liquidazione e lo scioglimento della società;

c) le variazioni del numero dei soci contestualmente all'invio del bilancio annuale;

d) il bilancio annuale, in duplice copia, con allegati: relazione del consiglio di amministrazione, verbale dell'assemblea dei soci, relazione del collegio dei sindaci.

Gli atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale competente.

Art. 6.

In difetto dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, le domande di iscrizione nel registro regionale delle cooperative sono respinte con provvedimento dell'assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, da notificarsi alla cooperativa interessata mediante lettera raccomandata.

Avverso il provvedimento assessoriale è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

La Giunta regionale decide sul ricorso, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 8.

Art. 7.

La cancellazione dal registro regionale è disposta dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato con provvedimento da notificarsi all'ente mediante lettera raccomandata:

a) in caso di cessazione della cooperativa per scioglimento od altra causa di estinzione;

b) in caso di carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) quando la cooperativa, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto, entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

La Giunta regionale decide sul ricorso a norma e con le modalità di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

CAPO II

Commissione regionale per la cooperazione

Art. 8.

E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato la commissione regionale per la cooperazione.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui progetti di legge e di regolamento in materia di cooperazione;

b) proporre l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, provvedimenti, inchieste, studi e iniziative in materia di cooperazione;

c) esprimere parere su tutte le questioni per le quali sia prescritto da leggi e regolamenti, o venga richiesto dall'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

d) esprimere parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro regionale delle cooperative nei casi di scioglimento, qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti;

e) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544, 2545 del codice civile.

Art. 9.

La commissione regionale per la cooperazione è composta:

1) dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato che la presiede;

2) dal direttore del servizio dell'artigianato e cooperazione;

3) da un funzionario direttivo avente qualifica non inferiore a direttore di servizio, rispettivamente degli Assessorati regionali dell'agricoltura, foreste ed economia montana, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici;

4) da nove componenti effettivi e nove supplenti in rappresentanza delle cooperative iscritte nel registro regionale, eletti con le modalità stabilite nel successivo articolo 13;

5) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle associazioni provinciali e circondariali di cui al successivo art. 20;

6) da quattro esperti in materia di cooperazione, designati dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Art. 10.

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, con deliberazione della Giunta regionale.

I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati o rieletti.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da un funzionario del servizio della cooperazione.

La commissione è convocata dal presidente; per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

Art. 11.

L'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, istituisce nell'ambito della commissione regionale per la cooperazione un comitato con i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulla iscrizione e sulla cancellazione degli enti cooperativi nel registro regionale;

b) esprimere parere sulle sanzioni da adottare nei confronti degli enti cooperativi il cui funzionamento, a seguito di ispezione ordinaria e straordinaria, non risulti regolare;

c) esaminare i bilanci annuali;

d) esprimere, in caso di urgenza, parere nelle materie di competenza della commissione regionale per la cooperazione.

Art. 12.

Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato o, per sua delega, dal direttore del servizio dell'artigianato e cooperazione. Ne fanno parte:

1) tre componenti effettivi e due supplenti eletti dalla commissione regionale per la cooperazione tra la rappresentanza di cui all'articolo 9, n. 4;

2) i rappresentanti effettivi e supplenti indicati nell'articolo 9, n. 5. Alle sedute del comitato in cui vengono trattate questioni attinenti agli enti cooperativi di una provincia o del circondario, sono chiamati a partecipare soltanto i componenti appartenenti alla rispettiva circoscrizione territoriale;

3) un esperto scelto fra quelli indicati nell'articolo 9, n. 6.

I supplenti, secondo l'ordine di elezione, intervengono alle sedute in caso di assenza dei componenti effettivi della rispettiva categoria di appartenenza.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla segreteria della commissione regionale per la cooperazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti del comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Non più tardi del novantesimo giorno dalla scadenza del mandato della commissione regionale per la cooperazione, l'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato indice l'elezione dei rappresentanti degli enti cooperativi di cui al precedente articolo 9, n. 4.

A tal fine l'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 8, stabilirà il numero dei rappresentanti effettivi e supplenti attribuiti a ciascuna categoria o gruppo di categorie di cooperative indicate nel precedente articolo 1, in relazione al numero delle cooperative ed alla loro importanza. Il provvedimento assessorile è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Ogni ente cooperativo elegge i rappresentanti effettivi e supplenti assegnati alla categoria di appartenenza; nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano in numero superiore a due, il voto va espresso per non più di due candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e siano in possesso dei requisiti di assunzione di pubblici uffici; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

Entro venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al primo comma, l'ufficio invia agli enti cooeprativi iscritti nel regstro regionale la scheda elettorale predisposta secondo il modello di cui all'allegato *A*) della presente legge ed una busta recante il bollo dell'ufficio.

La busta contenente la scheda votata dovrà essere restituita mediante raccomandata entro i successivi venti giorni.

Per lo spoglio delle schede è costituita, presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, una commissione composta dal direttore del servizio dell'artigianato e cooperazione che la presiede, da un funzionario della Segreteria generale della Giunta regionale e da tre rappresentanti della commissione regionale per la cooperazione scelti dalla commissione stessa fra i componenti di cui all'articolo 9, n. 5.

Lo spoglio è effettuato, presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, al quarantunesimo giorno dell'indizione delle elezioni, alle ore 10, in seduta pubblica.

Le operazioni di scrutinio devono essere precedute dall'apertura delle buste pervenute entro il termine stabilito; di esse dovrà redigersi processo verbale.

Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.

Avverso le operazioni elettorali è dato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

CAPO III

Revisione delle cooperative

Art. 14.

Per quanto non è espressamente disposto con la presente legge, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi periferici delle amministrazioni dello Stato in materia di vigilanza sulle cooperative, trasferite all'Amministrazione regionale con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808, sono esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 15.

La vigilanza si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.

La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi del-

l'ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative.

Essa è diretta ad accertare principalmente:

a) l'osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;

c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

La revisione straordinaria è eseguita, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie, ed è disposta dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, in caso di grave irregolarità.

Le revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte dalle Amministrazioni dello Stato competenti in materia.

Art. 16.

Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti alle associazioni di cui al successivo articolo 20 sono effettuate dalle rispettive associazioni a mezzo di propri revisori, iscritti all'Albo di cui all'articolo 19 della presente legge.

Le revisioni straordinarie, nonchè quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite da funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, ovvero da altri funzionari della Regione, o dai revisori iscritti nell'albo regionale incaricati dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Art. 17.

Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni revisore deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, da sottoscriversi dal revisore e dal legale rappresentante dell'ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni. Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all'ente revisionato, alla Ripartizione della cooperazione ed all'Associazione cui la cooperativa aderisce.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.

Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 18.

In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione, ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l'ufficio diffida l'ente a provvedere alla regolarizzazione.

Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può essere disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative a norma del precedente articolo 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed allo artigianato.

I provvedimenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono trascritti dal Conservatore nel Registro, regionale delle Cooperative e pubblicati, a cura dell'Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essi devono essere inoltre comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'annotazione nello schedario generale della cooperazione.

Art. 19.

E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato l'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza dell'amministrazione regionale.

Nell'albo sono iscritti, su domanda i cittadini italiani abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti, ragioniera.

Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi indetti dalla amministrazione regionale ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I revisori iscritti all'albo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione di pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

La domanda di iscrizione all'albo, redatta in carta legale, va diretta all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato e corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) titolo di studio;

3) attestato di idoneità a revisore di cooperative, rilasciato dall'Amministrazione regionale o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'iscrizione agli albi professionali sostituisce i documenti di cui al precedente comma.

Art. 20.

Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all'assistenza ed allo sviluppo della Cooperazione l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato si avvale:

a) delle Associazioni provinciali o circondariali di cooperative operanti nella Regione, che risultino aderenti ad una delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

b) di altre associazioni provinciali o circondariali di cooperative che abbiano almeno 100 cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

A tal fine le associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma devono trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;

c) relazione annuale sull'attività di vigilanza ad esse demandata;

d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;

e) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dall'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la commissione regionale per la cooperazione, quando l'Associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.

Art. 21.

La Giunta regionale è autorizzata ad istituire corsi di formazione e di perfezionamento per revisori di cooperative.

Le modalità di istituzione e di finanziamento dei corsi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Art. 22.

La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione.

Per le revisioni previste dal primo comma dell'articolo 16 spetta all'Associazione cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le Associazioni interessate trasmetteranno mensilmente all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 20, penultimo comma, e con l'indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.

Per le revisioni straordinarie ai revisori è corrisposto il normale trattamento di missione considerando gli estranei all'Amministrazione equiparati alla qualifica di direttore di servizio, ex coeff. 500; per le revisioni ordinarie, di cui al secondo comma dell'articolo 16, ai revisori spetta a titolo di rimborso forfettario delle spese una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all'ultimo comma dello articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Alla liquidazione della spesa per le revisioni provvede con proprio decreto l'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

CAPO IV

Norme transitorie finali

Art. 23.

Gli enti cooperativi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808, risultino iscritti nei Registri prefettizi della Regione e quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'iscrizione nei registri con delibera della Giunta regionale sono trascritti, senza alcuna formalità, a cura del conservatore, nel registro regionale.

Art. 24.

Sino al 31 marzo 1968 possono essere iscritti nell'albo regionale dei revisori i cittadini italiani già iscritti negli appositi elenchi dei revisori di enti cooperativi che abbiano esplicato per almeno un anno attività di revisori degli enti medesimi.

A tal fine essi dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, allegando i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza;

2) attestazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, da cui risulti l'esercizio dell'attività di revisori di enti cooperativi per almeno un anno.

Fino al 31 dicembre 1968 possono essere ammessi ai corsi per revisori, di cui al precedente articolo 19, anche coloro che, iscritti negli appositi elenchi di revisori di enti cooperativi, non siano in possesso del requisito dell'anno di anzianità di revisore previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Nella prima applicazione della presente legge l'elezione dei rappresentanti delle cooperative prevista dal precedente articolo 13 deve essere indetta entro tre mesi dalla rinnovazione del consiglio regionale.

Sino alla data dell'elezione stessa, i componenti di cui allo articolo 9, n. 4, verranno nominati, per ciascuna categoria dello Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentite le Associazioni indicate nell'articolo 20.

Art. 26.

Le spese per il funzionamento delle commissioni e del comitato di cui agli articoli 8, 11 e 13 della presente legge, previste per il corrente esercizio in lire 1 milione, fanno carico al capitolo 274 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 e gli oneri relativi agli esercizi futuri, previsti nell'ammontare annuo di lire 10 milioni, faranno carico sul corrispondente capitolo dei successivi bilanci regionali.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 280 con la denominazione: « spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle cooperative e per l'istituzione dei corsi per revisori di cooperative », e con lo stanziamento di lire 3 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 78 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967.

Le spese di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge, previste per l'esercizio 1967 in lire 3 milioni, fanno carico al sopracitato capitolo 280, e quelle relative agli esercizi futuri, previste nell'ammontare annuo di lire 25 milioni, faranno carico sul corrispondente capitolo dei successivi bilanci regionali.

Alla presunta maggiore spesa annua di lire 31 milioni per gli esercizi successivi si provvederà con l'incremento naturale previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta sulla società ad obbligazioni assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 6, dello statuto regionale.

Art. 27.

Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni normativa che sia incompatibile con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio da parte della Regione delle proprie attribuzioni in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 gennaio 1968

BERZANTI

ALLEGATO *A*

Parte esterna della scheda di votazione

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Assessorato del lavoro,
dell'assistenza sociale e dell'artigianato

TRIESTE

Scheda di votazione dei rappresentanti (effettivi e supplenti) degli enti cooperativi nella Commissione regionale per la Cooperazione.

CATEGORIA . . . .

ALLEGATO *A*

Parte interna della scheda di votazione

3° lembo da piegare

1° lembo da piegare

2° lembo da piegare

Rappresentanti effettivi:

1) Signor . . . .
(nome e cognome)
. . . .
(luogo e data di nascita)

2) Signor . . . .
(nome e cognome)
. . . .
(luogo e data di nascita)

Rappresentanti supplenti:

1) Signor . . . .
(nome e cognome)
. . . .
(luogo e data di nascita)

2) Signor . . . .
(nome e cognome)
. . . .
(luogo e data di nascita)

Componenti effettivi e supplenti da eleggere:

. . . .

4° lembo da piegare

parte da incollare

(1019)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1968, n. 5.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 1967, n. 67, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1968

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 1967, n 67, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1967 (Capitolo 497).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 gennaio 1968

BERZANTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 *novembre* 1967, *n.* 67, *pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *dicembre* 1967.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5400 del 14 novembre 1967, con la quale è stato autorizzato il prelevamento dell'importo di L. 100.000.000 (centomilioni) dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario — « Fondo di riserva per le spese impreviste » e la relativa iscrizione, per il medesimo importo, al capitolo 201 dello stato di previsione medesimo: « Sussidi straordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità e di altri gravi eventi »;

Ravvisata la necessità di iscrivere sul precitato capitolo 201 lo stanziamento di L. 100.000.000, mediante prelevamento del relativo importo dal capitolo 497 dello stato di previsione medesimo;

Considerato che per tale assegnazione ricorrono le condizioni richieste dall'art. 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, trattandosi di spese aventi carattere di assoluta necessità, che non potevano prevedersi in modo adeguato all'atto della discussione del bilancio in corso e che la relativa spesa non impegna i bilanci futuri;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, con la quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1967;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967, esiste la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1;

Visto lo statuto regionale;

Su proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 100.000.000 (centomilioni) dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 e la iscrizione del predetto importo al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa medesimo: « Sussidi straordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità e di altri gravi eventi ».

Il presente decreto sarà presentato al consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1967

Il Presidente: BERZANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1967 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 13, *foglio n.* 390. — AMABILINO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1968, n. 6.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 1967, n. 68, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1968

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 1967, n. 68, concernente il prelevamento di lire 130 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1967 (Capitolo 497).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 gennaio 1968

BERZANTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 *novembre* 1967, *n.* 68, *pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *dicembre* 1967.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 21 novembre 1967, con la quale è stato autorizzato il prelevamento dell'importo di L. 130.000.000 (centotrentamilioni) dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario — « Fondo di riserva per le spese impreviste » e la relativa iscrizione, per il medesimo importo, al capitolo 201 dello stato di previsione medesimo: « Sussidi straordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità e di altri gravi eventi »;

Ravvisata la necessità di iscrivere sul precitato capitolo 201 lo stanziamento di L. 130.000.000, mediante prelevamento del relativo importo dal capitolo 497 dello stato di previsione medesimo;

Considerato che per tale assegnazione ricorrono le condizioni richieste dall'art. 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, trattandosi di spese aventi carattere di assoluta necessità, che non potevano prevedersi in modo adeguato all'atto della discussione del bilancio in corso e che la relativa spesa non impegna i bilanci futuri;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1, con la quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1967;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967, esiste la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1;

Visto lo statuto regionale;

Su proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 130.000.000 (centotrentamilioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 497 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 e la iscrizione del predetto importo al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa medesimo: « Sussidi straordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità e di altri gravi eventi ».

Il presente decreto sarà presentato al consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1967

Il Presidente: BERZANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1967 - Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 13, *foglio n.* 388. — AMABILINO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1968, n. 7.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, riguardante sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1968

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'articolo 2, quarto comma, le parole « personale medico-infermieristico » vengono sostituite con le parole « personale medico o infermieristico ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 gennaio 1968

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1968, n. 8.

Costituzione delle riserve di caccia, rinnovo delle relative concessioni e revoca delle medesime.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1968

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, si applicano, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, per la costituzione delle riserve di caccia, per il rinnovo delle relative concessioni e per la revoca delle medesime, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 gennaio 1968

BERZANTI

(1020)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1968, n. 9.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1966

Art. 1.

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L.	38.373.919.123
delle quali furono riscosse e versate . .	»	31.590.135.904
e rimasero da riscuotere e da versare .	L.	6.783.783.219

Art. 2.

Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento), in conto capitale (o di investimento) e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1966 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L.	32.205.130.294
delle quali furono pagate	»	5.814.129.016
e rimasero da pagare	L.	26.391.001.278

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1966 rimane così stabilito:

ENTRATA

Entrate tributarie (compartecipazioni erariali)	L.	33.062.826.571
Entrate extra-tributarie	»	5.311.092.552
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	—
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate . . .	L.	38.373.919.123

SPESA

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L.	9.341.369.504
Spese in conto capitale (o di investimento)	»	22.863.760.790
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese . . .	L.	32 205.130.294
Entrate tributarie	L.	33.062.826.571
Entrate extra-tributarie	»	5.311.092.552
Totale titoli I e II . . .	L.	38.373.919.123
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	»	9.341.369.504
DIFFERENZA (titoli I e II entrate e titolo II spese) .	L.	29.032.549.619

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L.	38.373.919.123
Spese	»	32.205.130.294
Avanzo finanziario	L.	6.168.788.829

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi 1964 e 1965

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1965 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	16.739.351.137
delle quali furono riscosse	»	2.693.969.181
e rimasero da riscuotere	L.	14.045.381.956

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1965 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	25.612.458.269
delle quali furono pagate	»	7.824.234.110
e rimasero da pagare	L.	17.788.224.159

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (art. 1)	L.	6.783.783.219
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 1964 e 1965 (art. 4)	»	14.045.381.956
Residui attivi al 31 dicembre 1966	L.	20.829.165.175

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (art. 2)	L.	26.391.001.278
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 1964 e 1965 (art. 5)	»	17.788.224.159
Residui passivi al 31 dicembre 1966 . .	L.	44.179.225.437

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di Lire 20.409.433.880 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1966, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1966 . .			L.	13.771.830.168
Entrate dell'esercizio finanziario 1966 . .			»	38.373.919.123
Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1964 e 1965, cioè:				
accertati al 1° gennaio 1966	L.	26.425.897.552		
accertati al 31 dicembre 1966	»	25.612.458.269	»	813.439.283
			L.	52.959.188.574

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1966 . .			L.	32.205.130.294
Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1964 e 1965, cioè:				
accertati al 1° gennaio 1966	L.	17.083.975.537		
accertati al 31 dicembre 1966	»	16.739.351.137	»	344.624.400
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1966 .			»	20.409.433.880
			L.	52.959.188.574

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 gennaio 1968

BERZANTI

(1212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.